



COMUNE DI VILLA CORTESE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI C.C. n. 45 del 17/12/2002

Modifiche

	OGGETTO	Entrata in vigore
C.C. n. 53 del 23/12/2003	Modifica agli artt. n. 4, 5, 8, 15, 16,18, 19, 20,21,22, 24	01/01/2004
C.C. n. 35 del 16/11/2004	Modifica agli artt. 5, 15 Introduzione dell'art. 13 bis	01/01/2005
C.C. n. 48 del 20/12/2005	Modifica agli artt. 15, 17	01/01/2006
C.C. n. 59 del 22/12/2008	Modifica agli artt. 8, 13 bis, 15, 17, 18, 21	01/01/2009
C.C. n. 56 del 22/12/2009	Modifica agli artt. 17, 21, 22, 23 Introduzione dell'art. 17 bis	01/01/2010
C.C. n. 14 del 27/04/2010	Modifica agli artt. 5, 15, 16, 20, 21, 23	01/01/2010

TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 1: oggetto del Regolamento.

Articolo 2: istituzione della tariffa.

Articolo 3: presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti passivi.

Articolo 4: superficie soggetta a tariffa, motivi della tariffa e soggetti tenuti al pagamento.

Articolo 5: locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.

Articolo 6: locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.

Articolo 7: tariffa giornaliera.

Articolo 8: obbligazione tariffaria.

TITOLO II: IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Articolo 9: introduzione.

Articolo 10: determinazione tariffe annuali.

Articolo 11: ripartizione dei costi tra le utenze.

Articolo 12: determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.

Articolo 13: determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.

Articolo 13bis: determinazione del calcolo della tariffa per i condomini.

Articolo 14: utenze non stabilmente attive.

TITOLO III: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Articolo 15: riduzioni e agevolazioni.

Articolo 16: agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.

TITOLO IV: DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Articolo 17: denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione.

Articolo 17bis: accertamenti.¹

Articolo 18: numero di persone occupanti i locali.

Articolo 19: collaborazione tra uffici comunali.

Articolo 20: riscossione.

Articolo 21: rimborsi conguagli e compensazioni.²

Articolo 22: sanzioni.

Articolo 23: interessi moratori e contestazione degli avvisi di pagamento.

¹ Articolo inserito con delibera di C.C. n. 56 del 22/12/2009

² *Inscriptio* modificata con delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008

Testo previgente:

“Articolo 21: rimborsi”

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24: entrata in vigore.

Articolo 25: abrogazioni.

Articolo 26: norme di rinvio.

ALLEGATI TECNICI

Tabella 1: costi della Tariffa, Parte Fissa

Tabella 2: costi della Tariffa, Parte Variabile

Tabella 3. componenti di costo della Tariffa.

Tabella 4. Calcolo tariffa per le utenze domestiche

Tabella 5. Calcolo tariffa per le utenze non domestiche

Allegato A)

TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato Decreto 22/97) e dal Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 (di seguito denominato DPR 158/99) e in particolare stabilisce condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dal Comune di Villa Cortese, su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997.

La dizione “rifiuti urbani” sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati ai rifiuti urbani così come elencati nel Regolamento Comunale dei servizi di raccolta e smaltimento.

Articolo 2: istituzione della tariffa.

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997 e istituisce la tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.

La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è effettuata dal Comune di Villa Cortese nella forma dell'affidamento in appalto a terzi: le caratteristiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono contenute nel vigente capitolato di gara e nel Regolamento Comunale dei servizi di raccolta e smaltimento.

La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.

La tariffa è determinata in base alla tariffa di riferimento, prevista dall'articolo 2 del DPR 158/99: la medesima tariffa è inoltre determinata sulla base del Piano Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 – comma 8 – del Decreto 22/97 e dell'articolo 8 del DPR 158/99.

Il piano finanziario è trasmesso annualmente all'Osservatorio Nazionale Rifiuti, entro il mese di giugno, così come previsto dall'articolo 9 del DPR 158/99.

Articolo 3: presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti passivi.

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale.

Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio, porticati, chiostrì, tettoie di protezione per merci o materie prime.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.

Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali condominiali, in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è responsabile del versamento della tariffa, dovuta per i locali le aree scoperte di uso comune.

La tariffa relativa a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili) è dovuta da chi gestisce le citate attività.

La tariffa applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale fine.

La tariffa non è dovuta per locali e aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.

L'occupazione/conduzione è presunta comunque qualora anche uno solo degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo.

La tariffa relativa alle parti in comune del condominio (esempi: sala riunioni, sala ricreativa, alloggio del custode e similari) suscettibili di produrre rifiuti è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti degli alloggi in condominio.

Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.

La tariffa è dovuta per l'intero anno, nei casi di locazione per periodi inferiori all'anno, nel caso di locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, dal proprietario dei medesimi locali e aree: quanto sopra specificato vale anche per la civile abitazione affittata con mobilio nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, locate a terzi.

Nel caso di disponibilità di locali o aree assoggettabili a tariffa, con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili in quanto esistente.

Articolo 4: superficie soggetta a tariffa, motivi della tariffa e soggetti tenuti al pagamento.

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Per quanto riguarda le superfici, la determinazione dei criteri di tassazione di ogni singola tipologia, sia domestica che non domestica viene dettagliata all'allegato A), che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

La tariffa è corrisposta a fronte della realizzazione da parte del Comune del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati.

La tariffa è dovuta per l'occupazione o l'uso di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative.

Articolo 5: locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.

Non sono soggetti alla parte variabile della tariffa, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Tali condizioni devono essere indicate nella denuncia originale o nella sua variazione e devono essere controllabili mediante verifiche dirette o idonea documentazione.

I seguenti locali e aree non sono soggetti alla tariffa:

- a) i locali non allacciati a nessun servizio di rete (acqua, gas, luce)
- b) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, serre)
- c) sale espositive di musei, pinacoteche e simili, se con carattere di esposizione permanente
- d) le aree industriali dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni
- e) le aree artigianali, commerciali e di servizi dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi
- f) superfici diverse da quelle indicate dove si formano comunque di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi, comprese le aree a verde.

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dal primo avviso di pagamento utile successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti, dopo idonee verifiche e controlli. La domanda dovrà essere corredata della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti tramite ditte specializzate.³

Articolo 6: locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.

I locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune, sono totalmente esenti dalla parte fissa e dalla parte variabile della tariffa medesima.

Sono altresì esenti:

- gli edifici adibiti al culto pubblico;
- la scuola materna e gli oratori;

³ Comma modificato con delibera di C.C. n. 14 del 27/04/2010.

Testo previgente:

“L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dalla prima fattura utile successiva all'accoglimento da parte degli uffici competenti, dopo idonee verifiche e controlli. La domanda dovrà essere corredata della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti tramite ditte specializzate”.

- i locali di abitazione occupati da famiglie il cui reddito non raggiunge il minimo vitale determinato nel regolamento per l'accesso ai servizi alla persona, secondo i criteri ISE (indicatori socio-economici equivalenti);
- i locali occupati da associazioni senza fine di lucro.

Articolo 7: tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è applicata per l'occupazione o la detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

Sono oggetto di tariffa giornaliera:

- a) mercati
- b) eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via)

La tariffa giornaliera è calcolata sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.

La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, determinata in base alla superficie accertata e per la durata massima della manifestazione.

L'accertamento di una occupazione abusiva, comporta il versamento della tariffa giornaliera, unitamente agli interessi di mora e alle sanzioni, dove previste.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali è condizionato al pagamento anticipato della tariffa giornaliera.

L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La tariffa giornaliera è versata presso l'ufficio comunale competente a liquidare la TOSAP.

La tariffa giornaliera è determinata dall'ufficio comunale competente a liquidare la TOSAP secondo le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 8: obbligazione tariffaria

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio, oppure è variata o modificata, l'occupazione dei locali o aree e termina il giorno nel quale si è verificata la cessazione.⁴

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto alla disapplicazione della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della denuncia di cessazione oppure, se più favorevole al contribuente, dalla data di inizio di una nuova utenza per i medesimi locali ed aree.⁵

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata (esempi: disdette utenze elettriche, gas, acqua)
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per accertamenti d'ufficio

TITOLO II: IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Articolo 9: introduzione

L'Amministrazione Comunale definisce un sistema di tariffazione da applicare dal 1° Gennaio 2003 in base al DPR 158/99 recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato modificato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La quota variabile della tariffa sarà pertanto calcolata per le utenze domestiche e non domestiche, in via provvisoria - fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze - utilizzando sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al DPR 158/1999.

Articolo 10: determinazione tariffe annuali.

I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni nonché le tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvati dalla Giunta Comunale, che li determina prima dei termini fissati per l'approvazione del Bilancio di previsione.

La tariffa si determina, in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, che terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

⁴ Comma modificato con delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008.

Testo previgente:

“L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del quadrimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina l'ultimo giorno del quadrimestre nel corso del quale si è verificata la cessazione”.

⁵ Comma modificato con delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008.

Testo previgente:

“La cessazione, nel corso del quadrimestre, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, non dà diritto al rimborso della tariffa.”

Il Piano finanziario è redatto nel rispetto delle norme contenute nel DPR 158/99 ed è accompagnato da una relazione che illustra le scelte di politica tariffaria, il metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa alle singole utenze e le modalità di gestione delle agevolazioni/riduzioni tariffarie.

La tariffa è composta da una parte fissa (TF) e da una parte variabile (TV) determinate in relazione a quanto previsto dalle norme contenute nel DPR 158/99.

Articolo 11: ripartizione dei costi tra le utenze.

Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del DPR 158/99:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali e così via.

I costi totali sostenuti dal Comune sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto 22/97.

Articolo 12: determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.

Il Comune determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1b allegata al DPR 158/99.

I coefficienti di produttività (K_b) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dal Comune desumendoli dalla tabella 2 allegata al DPR 158/99.

Articolo 13: determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio – economica del Comune e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c) da attribuire alla parte fissa della tariffa - desumendoli dalla tabella 3b allegata al DPR 158/99. Il Comune determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (K_d) da attribuire alla parte variabile della tariffa - desumendoli dalla tabella 4b allegata al DPR 158/99.

Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività, individuate nel DPR 158/99, potranno essere effettuate in sede di approvazione della tariffa, qualora dovessero sorgere di nuove nel corso dell'anno.

Le attività precedentemente a ruolo sono nuovamente classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze: la sua mancata trasmissione comporterà una classificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso degli uffici comunali

competenti. Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze.

I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del DPR 158/99, sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività prevalente.

Articolo 13 bis: determinazione del calcolo della tariffa per i condomini

Le utenze condominiali vengono tassate secondo il metodo normalizzato delle utenze non domestiche attraverso l'applicazione, alla base imponibile dei seguenti coefficienti:⁶

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE	KC COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE	
	MIN	MAX
ATTIVITA'		
Condomini	2,25	3,38

INTERVENTI DI PRODUZIONE KG/M2 ANNO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/M2 ANNO	
	MIN	MAX
ATTIVITA'		
Condomini	9,93	14,87

Articolo 14: utenze non stabilmente attive.

Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'articolo 7, comma 3, del DPR 158/99 si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Per le utenze non domestiche si applica la tariffa per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa, al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla parte variabile della tariffa si applica il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 15.

⁶ Comma modificato con delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008.

Testo previgente:

"Per garantire una maggiore proporzionalità nella ripartizione della tariffa tra i condomini viene stabilito che per i condomini il calcolo della tariffa è effettuato considerando i condomini come utenze domestiche; l'importo totale che viene conteggiato è successivamente suddiviso tra i condomini singolarmente considerati con i criteri delle utenze non domestiche (categoria n. 8 – Alberghi senza ristorante – prevista dal decreto legislativo n. 22/1997)."

TITOLO III: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Articolo 15: riduzioni e agevolazioni.

Le agevolazioni e le riduzioni oggetto del presente articolo si ottengono con la riduzione della sola parte variabile della tariffa.

La tariffa è ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli.
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centottantatré (183) giorni. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- c) locali adibiti a scuole di ogni ordine e grado.
- d) L'Amministrazione Comunale può prevedere, in sede di determinazione della tariffa annua, l'applicazione di una riduzione, sulla parte variabile della tariffa, a seguito di richiesta scritta in carta libera dei contribuenti che praticano il compostaggio.
- e) abitazioni prive di utenze;
- f) locali destinati ad attività (commerciale, artigianale, industriale) momentaneamente vuoti

L'Amministrazione Comunale provvederà ogni anno, in sede di approvazione del Piano Finanziario per l'anno successivo, a determinare sulla base dei risultati finanziari relativi alla gestione in corso, il valore della riduzione stessa e le modalità di controllo.

L'autocertificazione ha valore a decorrere dal momento della presentazione e fino a dichiarazione contraria.⁷

Le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c), oggetto del presente articolo, sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento.

Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dal primo avviso di pagamento utile successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.⁸

Il contribuente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti.

In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal successivo articolo 22.

⁷ Comma modificato con delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008.

Testo previgente:

“L'Amministrazione Comunale provvederà ogni anno, in sede di approvazione del Piano Finanziario per l'anno successivo, a determinare sulla base dei risultati finanziari relativi alla gestione in corso, il valore della riduzione stessa e le modalità di controllo.

L'autocertificazione ha valore annuale e deve essere presentata entro la fine del primo quadrimestre di ogni anno.”

⁸ Comma modificato con delibera di C.C. n. 14 del 27/04/2010.

Testo previgente:

“Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dalla prima fattura utile successiva all'accoglimento da parte degli uffici competenti”.

Il piano finanziario può identificare tra i costi d'uso del capitale CK una voce denominata "accantonamento per agevolazioni/riduzioni/esenzioni ai sensi dei commi 1 e 14 dell'articolo 49 del Decreto 22/97". Le entrate derivanti da questa voce alimentano un fondo per agevolazioni/riduzioni/esenzioni destinato a incentivare le utenze che con i loro comportamenti consentono la riduzione e l'avvio al recupero dei rifiuti.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Vengono qui di seguito specificate le riduzioni della parte variabile, di cui sopra:

- abitazione principale in ristrutturazione totale con spostamento della residenza anagrafica presso altra abitazione: 100% di riduzione con il nucleo familiare del contribuente
- abitazione a disposizione di persone stabilmente domiciliate presso istituti di ricovero: 100% di riduzione con il nucleo familiare del contribuente
- abitazione di cittadini iscritti all'AIRE: 100% di riduzione con il nucleo familiare del contribuente
- abitazione a disposizione di singola famiglia (seconda casa): 20% di riduzione e nucleo familiare del contribuente
- abitazione a disposizione degli eredi: 20% di riduzione e nucleo familiare fisso di 1 persona
- abitazione vuota a disposizione di singola famiglia (seconda casa): 100% di riduzione e nucleo familiare del contribuente
- abitazione vuota a disposizione degli eredi: 100% di riduzione e nucleo familiare fisso di 1 persona
- locali destinati ad attività (commerciale, artigianale, industriale) momentaneamente vuoti: 100% di riduzione

Articolo 16: agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.

La parte variabile della tariffa può essere ridotta, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione del MUD (modello unico di attestazione ambientale) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati a recupero.

La riduzione sarà calcolata sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.

Il rimborso sarà applicato sul primo avviso di pagamento utile successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.⁹

⁹ Comma modificato con delibera di C.C. n. 14 del 27/04/2010.

Testo previgente:

"Il rimborso sarà applicato sulla prima fattura utile successiva all'accoglimento da parte degli uffici competenti"

TITOLO IV: DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 17 : denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione

I soggetti che occupano, detengono o conducano i locali e/o le aree assoggettate alla tariffa presentano al comune, entro sessanta (60) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali e delle aree.

La denuncia, di norma, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dal comune.

La denuncia può altresì essere spedita a mezzo del servizio postale, nel qual caso può essere redatta su carta semplice, contenente i dati e gli elementi di cui al successivo comma sei.¹⁰

La denuncia esplica i propri effetti anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non abbiano subito alcun mutamento.

Nel caso in cui si verificano variazioni relative agli elementi sotto elencati, l'utente è tenuto a produrre, entro il termine di 60 giorni dalla data della variazione - e nelle medesime forme previste per la denuncia iniziale – apposita denuncia di variazione:

- a) i locali e le aree occupate, la loro superficie, la loro destinazione d'uso;
- b) Il numero di occupanti l'utenza domestica¹¹.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere i dati identificativi (anagrafici e codice fiscale), del soggetto che occupa o detiene le aree ed i locali e, per le utenze domestiche, del numero degli occupanti l'alloggio; per le utenze non domestiche devono essere indicati la denominazione, la tipologia di attività (ai sensi del DPR 158/99), la sede legale ed i nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.

La denuncia deve altresì contenere l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali medesimi.

La dichiarazione deve recare la sottoscrizioni dell'utente, di uno dei co-obbligati ovvero del rappresentante legale/negoziale dell'attività artigianale, commerciale o di servizi.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che in caso di spedizione, si considera presentata dal giorno indicato dall'apposito timbro postale.

La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali e delle aree deve essere denunciata al comune nel momento in cui la medesima si verifica, e comunque non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

La denuncia di inizio, variazione e cessazione, relativamente ai locali adibiti a residenza è presentata contestualmente alla denuncia anagrafica.

¹⁰ Correzione di errore di richiamo effettuata con delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008.

Testo previgente:
"tre".

Data di entrata in vigore: 01/01/2002, avendo la delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008 valore di interpretazione autentica.

¹¹ Comma confermato con l'emendamento n. 1 approvato nella delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008.

Gli altri uffici comunali, nel rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti similari, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia entro il termine previsto.

Resta comunque l'obbligo a carico dell'utente, di presentare le denunce di inizio, variazione e cessazione, anche in assenza di detto invito.

L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia. E' stabilito il vincolo di solidarietà tra conviventi o comunque tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di omessa, infedele, incompleta denuncia o mancato o ridotto versamento provvede a emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi dovuti ai sensi dell'art. 1 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e alle sanzioni.¹²

(*Omissis*).¹³ (Abrogato)

Articolo 17 bis: accertamenti¹⁴

Per gli accertamenti si ricorre alle procedure di cui all'art. 73 del D. Lgs. N. 507 del 15/11/1993.

Articolo 18: numero di persone occupanti i locali.

Il calcolo della tariffa relativa a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia presentato dall'utente.

La variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, deve essere sempre dichiarata al Comune, presentando apposita denuncia di variazione ai sensi del precedente articolo 17.

L'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Villa Cortese, dal momento che i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica sono desunti dall'anagrafe stessa e la tariffa è adeguata d'ufficio, con riferimento alla composizione anagrafica del nucleo familiare, di conseguenza ogni modifica del nucleo avrà effetto a partire dal giorno in cui è avvenuta la modifica stessa.¹⁵

¹² Comma modificato con delibera di C.C. n. 56 del 22/12/2009

Testo previgente:

“L'Amministrazione Comunale nel caso di omessa, infedele, incompleta denuncia provvede a emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti per legge; in aggiunta alla tariffa applicata, sulla somma dovuta si calcola una maggiorazione pari al cinquanta per cento (50%) della medesima, a titolo di risarcimento per il danno derivante dalla mancata riscossione della tariffa e per le spese dirette all'accertamento delle somme non versate.”

¹³ Comma abrogato con delibera di C.C. n. 56 del 22/12/2009

Testo previgente:

“Gli interessi e le maggiorazioni sono dovute per ogni anno di tariffa non corrisposta, fino a un massimo di due (2) anni.”

¹⁴ Articolo inserito con delibera di C.C. n. 56 del 22/12/2009

¹⁵ Comma modificato con delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008.

Testo previgente:

“L'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Villa Cortese, dal momento che i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica sono desunti dall'anagrafe stessa e la tariffa è adeguata d'ufficio, con riferimento alla composizione anagrafica del nucleo familiare alla scadenza di ogni quadrimestre, di conseguenza ogni modifica del nucleo avrà effetto a partire dal 1° giorno del quadrimestre successivo a quello in cui è avvenuta la modifica stessa.”

Articolo 19: collaborazione tra uffici comunali.

Il Settore Demografico, Ufficio Anagrafe, comunicherà al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, con cadenza almeno mensile ogni variazione relativa a nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio e simili.

Il Settore Demografico, Ufficio Commercio, del Comune comunicherà al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, con cadenza almeno mensile ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione.

Il Settore Ambiente – Ecologia (Ufficio Raccolte Differenziate e Ufficio Tutela Ambientale) comunicherà al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, con cadenza almeno mensile i nominativi delle utenze che chiederanno l'autorizzazione ad usufruire della piattaforma ecologica e il rilascio del NOEA (Nulla Osta Esercizio Attività).

Il Settore Gestione del Territorio comunicherà al Servizio Gestione Fiscalità Comunale con cadenza almeno trimestrale tutti i riferimenti a pratiche edilizie rilasciate relative a nuove costruzioni e/o ristrutturazioni.

Il Settore Polizia Municipale comunicherà al Servizio Gestione Fiscalità Comunale con cadenza almeno trimestrale i riferimenti ad artigiani, mercato e così via.

La società che ha in carico la gestione di acqua/metano, dovrà fornire con cadenza bimestrale i dati relativi a nuove utenze, cessazioni e subentri.

Articolo 20: riscossione.

L'Amministrazione Comunale introita la tariffa direttamente ovvero mediante l'affidamento a terzi nel rispetto delle procedure vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici locali, provvedendo alla riscossione della stessa con l'emissione di avviso di pagamento trasparente.¹⁶

L'emissione dell'avviso di pagamento non ha luogo quando l'importo del versamento comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi è inferiore al costo dell'emissione dell'avviso di pagamento stesso.¹⁷

Il recupero dei crediti e la riscossione coattiva avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 21: rimborsi conguagli e compensazioni¹⁸

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno attribuite con decorrenza dal giorno in cui è avvenuta la modifica e saranno conteggiate successivamente mediante conguaglio compensativo¹⁹.

¹⁶ Comma modificato con delibera di C.C. n. 14 del 27/04/2010.

Testo previgente:

“L'Amministrazione Comunale introita la tariffa direttamente ovvero mediante l'affidamento a terzi nel rispetto delle procedure vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici locali, provvedendo alla riscossione della stessa con l'emissione di fattura trasparente”.

¹⁷ Comma modificato con delibera di C.C. n. 14 del 27/04/2010.

Testo previgente:

“L'emissione della fattura non ha luogo quando l'importo del versamento comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi è inferiore al costo dell'emissione della fattura stessa”.

¹⁸ Titolo articolo modificato con delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008.

Testo previgente:

“Articolo 21: rimborsi”

¹⁹ Comma modificato con delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008.

L'Amministrazione Comunale dispone il rimborso della tariffa, entro centottanta (180) giorni, nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, dalla data della richiesta.

L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni (5) dalla data di pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva: sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali.²⁰

Qualora si debba procedere a rimborso di tariffa nei confronti di soggetti che risultino debitori di importi pregressi relativi alla medesima utenza o ad altra utenza, si potrà operare la compensazione tra le relative partite, procedendo alla riscossione o al rimborso della sola differenza risultante dall'operazione²¹.

Articolo 22: sanzioni.

Per l'omessa, l'infedele e l'incompleta denuncia, nonché per la mancata restituzione dei dati richiesti, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:

FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO	IN ADESIONE
Tardiva presentazione della denuncia	€ 25,00	€ 100,00	€ 33,00
Infedele denuncia	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
Omessa denuncia	€ 100,00	€ 500,00	€ 167,00
Mancata restituzione dei dati richiesti	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00

Per il mancato o parziale pagamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471 del 18/12/1997²².

Per tutte le violazioni inerenti l'utilizzo dei sacchi e dei contenitori, la tipologia dei rifiuti conferiti e le modalità di conferimento (orari e luoghi) si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati all'art. 39.

Articolo 23: interessi moratori e contestazione degli avvisi di pagamento²³.

Testo previgente:

“Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate con decorrenza dal primo giorno del quadrimestre successivo a quello in cui è avvenuta la modifica”

Comma nuovamente modificato con delibera di C.C. n. 14 del 27/04/2010.

Testo previgente:

“Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno attribuite con decorrenza dal giorno in cui è avvenuta la modifica e saranno conteggiate nelle fatturazioni successive mediante conguaglio compensativo”.

²⁰ Comma modificato con delibera di C.C. n. 56 del 22/12/2009

Testo previgente:

“L'Amministrazione Comunale dispone il rimborso della tariffa, entro centoventi (120) giorni, nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, dalla data della richiesta.

L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro due anni (2) dalla data di pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva: sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali.”

²¹ Comma introdotto con delibera di C.C. n. 59 del 22/12/2008.

²² Comma modificato con delibera di C.C. n. 56 del 22/12/2009

Testo previgente:

“Per l'omessa, l'infedele e l'incompleta denuncia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 250,00.”

²³ Titolo articolo modificato con delibera di C.C. n. 14 del 27/04/2010.

Testo previgente:

“Articolo 23: interessi moratori e contestazione delle fatture”

(*Omissis*) (Abrogato) [V. ora l'art. 1 del vigente *Regolamento generale delle entrate tributarie comunali*].²⁴

Se l'utente provvede al pagamento dell'avviso, dopo l'inoltro di solleciti, gli saranno addebitati, oltre agli interessi dovuti, i costi per l'effettuazione degli stessi solleciti.²⁵

In caso di mancato pagamento l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero crediti come previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento.

Gli avvisi di pagamento possono essere contestati entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione, mediante ricorso scritto all'ufficio competente.²⁶

La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati nell'avviso di pagamento risultino essere discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia.²⁷

²⁴ Comma abrogato con delibera di C.C. n. 56 del 22/12/2009

Testo previgente:

“In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento oltre ai termini di scadenza indicati in fattura sono previsti degli interessi moratori legali annui al tasso legale corrente maggiorato di tre (3) punti percentuali.”

²⁵ Comma modificato con delibera di C.C. n. 56 del 22/12/2009

Testo previgente:

“Se l'utente provvede al pagamento della fattura dopo l'invio di un primo sollecito scritto saranno addebitati, oltre agli interessi di mora previsti al comma precedente, anche i costi relativi all'invio della lettera di sollecito.”

²⁶ Comma modificato con delibera di C.C. n. 56 del 22/12/2009

Testo previgente:

“Le fatture possono essere contestate entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione, tramite la presentazione al Servizio Gestione Fiscalità Comunale di una dichiarazione da parte dell'utente.”

²⁷ Comma modificato con delibera di C.C. n. 14 del 27/04/2010

Testo previgente:

“La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati in fattura risultino essere discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia”.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24: entrata in vigore.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno pieno effetto a partire dal 1° Gennaio 2004 con contestuale soppressione di tutte le norme regolamentari in suo contrasto.

Articolo 25: abrogazioni.

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n° 507/93. I presupposti impositivi, relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'articolo 71 del citato Decreto n° 507/93.

Articolo 26: norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 507/93 e successive modifiche, del Decreto 22/97 e successive modifiche, del DPR 158/99, nonché alle altre norme di legge statali, regionali e comunali, richiamate all'interno del presente Regolamento.

ALLEGATI TECNICI

TABELLA 1: COSTI DELLA TARIFFA, PARTE FISSA

La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + CRD_f$$

dove:

CSL	= Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
CARC	= Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CGG	= Costi Generali di Gestione
CCD	= Costi Comuni Diversi
AC	= Altri Costi
CK	= Costi d'uso del Capitale
CRT_f	= Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa
CRD_f	= Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa

TABELLA 2: COSTI DELLA TARIFFA, PARTE VARIABILE

La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

CRT_v	= Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile
CTS	= Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
CRD_v	= Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile
CTR	= Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia

TABELLA 3. COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA.

Costi operativi di gestione (CG)

Questi costi comprendono:

- CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (in tali costi sono compresi: CSL, CRT_f , CRT_v , CTS, AC)
- CGD = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (in tali costi sono compresi: CRD_f , CRD_v , CTR) Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:
 - i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora sia corrisposto il relativo contributo;
 - i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

Costi Comuni (CC)

Questi costi comprendono CARC, CGG, CCD: il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

Costi d'uso del Capitale (CK): i costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti (Amm), gli Accantonamenti (Acc) e la Remunerazione del capitale investito (R).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

TABELLA 4: CALCOLO TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$ = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (£/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot} (n) * Ka (n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot} (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/Kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd(n) = Quv * Kb(n) * Cu$$

dove:

TVd(n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) * Kb(n)$$

dove

Q_{tot} = quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 5: CALCOLO TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * S_{ap}(ap) * Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

Qapf = quota unitaria (£/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Q_{apf} = \frac{C_{tapf}}{\sum_{ap}} S_{tot}(ap) * Kc(ap)$$

dove:

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

$Kc(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u * S_{ap} * Kd(ap)$$

dove:

$TVnd$ = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

C_u = costo unitario (£/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

$Kd(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività

ALLEGATO A)

CRITERI PER IL CONTEGGIO DELLE SUPERFICI DELLE UTENZE DOMESTICHE

N°	TIPOLOGIA DEI LOCALI	TASSAZIONE
1	INGRESSI	100%
2	CORRIDOI	100%
3	SOGGIORNO	100%
4	CUCINA	100%
5	ANTICAMERA	100%
6	CAMERA	100%
7	BAGNO	100%
8	RIPOSTIGLIO	100%
9	MANSARDA	100%
10	TAVERNA	25%
11	LOCALE LAVANDERIA	100%
12	VANO SCALA	100%
13	BALCONE	25%
14	TERRAZZA	25%
15	VERANDA	25%
16	CANTINA	25%
17	SOLAIO	25%
18	STENDITOIO	25%
19	PORTICATO	25%
20	TETTOIA	25%
21	POLLAIO E SIMILI	25%
22	STALLA	25%
23	RUSTICO	25%
24	BOX	50%
25	POSTO MACCHINA	20%
26	CORTILE	15%
27	GIARDINO	10%
28	CENTRALE TERMICA	25%

CRITERI PER IL CONTEGGIO DELLE SUPERFICI DEI CONDOMINI

N°	TIPOLOGIA DEI LOCALI	TASSAZIONE
1	INGRESSO	100%
2	ANDRONE	100%
3	PORTINERIA	100%
4	LOCALE ASCENSORE	0%
5	VANO SCALA	100%
6	PIANEROTTOLO	100%
7	STENDITOIO	25%
8	SOLAIO COMUNE	25%
9	CANTINA COMUNE	25%
10	CENTRALE TERMICA	0%
11	VANO SERVIZI VARI	0%
12	PORTICATO	25%
13	POSTEGGIO CONDOMINIALE	20%
14	CORTILE	15%
15	GIARDINO	10%
16	SCIVOLO BOX	15%

CRITERI PER IL CONTEGGIO DELLE SUPERFICI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

N°	TIPOLOGIA DEI LOCALI	TASSAZIONE
1	INGRESSI	100%
2	CORRIDOI	100%
3	UFFICIO	100%
4	BAGNO	50%
5	SALA D'ASPETTO	100%
6	AMBULATORIO	100%
7	ARCHIVIO	100%
8	SALA RIUNIONI	100%
9	SPOGLIATOIO	100%
10	CENTRALE TERMICA	5%
11	BALCONE	25%
12	MENSA	100%
13	VANO SCALA	100%
14	LABORATORIO (artigianale)	0%
15	NEGOZIO	100%
16	OPIFICIO (industriale)	0%
17	ESPOSIZIONE	100%
18	CANTINA	50%
19	DEPOSITO (retrobottega negozio)	50%
20	MAGAZZINO (industriale/artigianale)	100%
21	TETTOIA	25%
22	TERRAZZA	25%
23	PORTICATO	25%
24	BOX	50%
25	POSTEGGIO AUTO	20%
26	CORTILE	25%
27	PIAZZALE	25%
28	GIARDINI	10%

CALCOLO DEI MQ. SECONDO I CRITERI DELLA TASSA PER LE SCUOLE

N°	TIPOLOGIA DEI LOCALI	TASSAZIONE
1	INGRESSI	100%
2	CORRIDOI	100%
3	BAGNI/DOCCE/SPOGLIATOI	100%
4	RIPOSTIGLI	50%
5	VANI SCALA	100%
6	MENSE	100%
7	AULE	100%
8	BIBLIOTECA	100%
9	AMBULATORIO/INFERMERIA	100%
10	DIREZIONE	100%
11	BIDELLERIA	100%
12	CUCINA	100%
13	CENTRALE TERMICA	5%
14	CANTINA	50%
15	PALESTRA	50%
16	LABORATORI	100%
17	CORTILI	15%
18	AUDITORIUM/SALA RIUNIONI	100%
19	UFFICI/SEGRETERIA	100%
20	ARCHIVIO	25%
21	QUADRI ELETTRICI/SALA INTERR.	5%
22	DEPOSITO ATTREZZI	5%
23	TETTOIE	25%
24	PORTICATI PER IL TRANSITO	25%
25	POSTEGGI PRIVATI	20%
26	BOX	50%
27	PIAZZALI	15%
28	GIARDINI	10%
29	SERRA	10%